

ORDINANZA N° 02/2019

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mare di Sicilia Orientale,

VISTO: l'art. 6, comma 4 lettera a) della legge n. 84/1994 che affida alle AdSP compiti di

indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti con

poteri di regolamentazione e ordinanza;

VISTO: il D.M. 5 settembre 2001 relativo all'individuazione della circoscrizione territoriale

dell'ex Autorità Portuale di Augusta:

VISTO: il D.M. n. 126 del 04/04/2017 con cui l'avv. Andrea Annunziata è stato nominato

Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Orientale, che

ricomprende i porti di Augusta e Catania;

VISTA: la nota n° 718 – U – 2019 del 23/01/2019 con cui l'AdSP del mare di Sicilia Orientale

ha espresso il proprio nulla osta all'ormeggio, richiesto per il tramite del Comando Marittimo Sicilia, dal 23 al 24 febbraio 2019 del sommergibile "SMG Sciré" presso la banchina n° 6 del porto commerciale per operazioni di ricarica reagenti condotte da

personale della Marina Militare;

RITENUTO: a tutela della pubblica incolumità e del regolare andamento delle operazioni, di dover

interdire l'accesso nonché qualunque altra attività nelle vicinanze dell'area oggetto di

operazioni da parte della Marina Militare;

RENDE NOTO

che dal 22 al 24 febbraio 2019 il sommergibile "SMG Sciré" della Marina Militare sosterà all'accosto n° 6 del porto commerciale per lo svolgimento di operazioni di ricarica reagenti.

ORDINA

Articolo 1

Durante l'espletamento delle attività di ricarica reagenti che si svolgeranno dal giorno 22 febbraio al giorno 24 febbraio 2019 per motivi di sicurezza la banchina n° 6 del porto commerciale di Augusta ed il piazzale retrostante sono interdetti al transito ed alla sosta di persone e mezzi nonché a qualsiasi altra attività per un raggio di 25 metri dall'area oggetto di operazioni da parte di personale della Marina Militare che sarà in ogni caso appositamente segnalata e circoscritta mediante idoneo transennamento a cura di personale militare e presidiata da personale armato.

Articolo 2

I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca reato, della violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Articolo 3

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Augusta, 12.02.2019

F.to II Presidente Avv. Andrea Annunziata